

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA

SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 99 DEL 18/06/2020

OGGETTO: Erogazione premio ai lavoratori dipendenti – Articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 63 del D.L. 18/2020 che stabilisce che *“Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”*;

RILEVATO che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 63 del D.L. 18/2020 con la Circolare n. 8/E del 3.4.2020 e con la Risoluzione 18/E del 9.4.2020;

PRESO ATTO che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 3.4.2020, in merito al limite dei 40.000 euro del reddito dell'anno precedente ha chiarito che:

- nel limite di 40 mila euro previsto dall'articolo 63 del Decreto Legge 18/2020 deve considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (punto 4.6 Circolare 8/E);
- qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente (punto 4.8 Circolare 8/E);

PRESO ATTO che ai fini del calcolo del premio da erogare ai lavoratori dipendenti la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 18/E del 9.4.2020 ha chiarito che:

- il premio di 100 euro deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo e che pertanto il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili in base al contratto di lavoro in essere;
- il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro, in quanto ha espletato l'attività lavorativa in telelavoro o

- in *smart working*, ovvero è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);
- il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in *full time* o *part time*;
 - fermo restando il limite massimo di 100 euro, qualora il lavoratore abbia più contratti *part time* in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d'imposta individuato dal lavoratore e a tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell'altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante;

PRESO ATTO che l'articolo 63 comma 2 e 3 del D.L. 18/2020 stabilisce che i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

- riconoscono, in via automatica, il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
- compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

RILEVATO che, sulla base delle autocertificazioni e dichiarazioni prodotte dai dipendenti nei casi previsti dalla disposizione sopra citata nonché dalla rilevazione dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, i beneficiari del premio risultano essere i seguenti dipendenti:

Nome	GG. Lavorabili da contratto	GG. Lavorati presso la sede	GG. Lavorati smart working	GG. Assenza (malattia, ferie, permessi..)	Premio erogabile
Bonfanti Umberto	26	26	0	0	100,00
Grandi Giuseppe	26	13	0	13	50,00
Concarini Clarissa	22	22	0	0	100
Perdoni Luciana	26			0	0
Albertelli Maria Crist	26				0
					250,00

VISTA la deliberazione Consiglio Unione n. 2 del 30/04/2019 che ha approvato il bilancio di previsione dell'Unione 2019/2021, e il PEG approvato dalla Giunta con deliberazione n. 14 del 30/04/2019;

VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 08.01.2020, ad oggetto "Nomina dei responsabili dei servizi"

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE il premio previsto dall'art. 63 del D.L. 18/2020 ai dipendenti comunali di cui al presente prospetto:

Nome	GG. Lavorabili da contratto	GG. Lavorati presso la sede	GG. Lavorati smart working	GG. Assenza (malattia, ferie, permessi..)	Premio erogabile
Bonfanti Umberto	26	26	0	0	100,00
Grandi Giuseppe	26	13	0	13	50,00
Concarini Clarissa	22	22	0	0	100
Perdoni Luciana	26			0	0
Albertelli Maria Crist	26				0
					250,00

2. DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 250,00, derivante dal presente provvedimento sul bilancio 2020 sui rispettivi capitoli delle retribuzioni del personale;

3. DI DARE ATTO che i suddetti premi verranno liquidati ai dipendenti comunali con le retribuzioni del mese di giugno e che tali importi, ai sensi dell'art. 63 comma 3 del D.L 18/2020

saranno compensati dal sostituto d'imposta mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

4. DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
(rag. Carla Cantarelli)